Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 10/05/2021

FATTO

La ricorrente stipulava, in data 20.6.2014, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 33.480,00, da rimborsare in 120 rate da € 279,00.
Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di novembre 2018, dopo il pagamento della rata n. 49.
La ricorrente chiede il rimborso di € 3.319,60, a titolo di commissioni e spese a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.
L'intermediario resiste al ricorso, rilevando di aver restituito la somma di € 124,56 a titolo di ratei non maturati, in sede di estinzione anticipata del contratto. Afferma inoltre che la sentenza c.d. *Lexitor* non potrebbe determinare il superamento della distinzione tra i costi *recurring* e *up-front*, in linea con quanto già statuito dalla giurisprudenza nazionale e arbitrale e confermato dagli orientamenti dell'Organo di Vigilanza. Sostiene che la predetta pronuncia non è destinata a produrre effetti nei rapporti orizzontali e che non è invocabile dal consumatore con riferimento a rapporti già esauriti. Afferma che le commissioni di intermediazione non sono soggette a restituzione, in quanto dirette a remunerare l'attività svolta da un soggetto terzo nella fase propedeutica alla stipula del finanziamento. Sostiene che le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria hanno natura *up-front* e, pertanto, non possono essere rimborsate. Con riferimento alle commissioni di attivazione, afferma di avere già rimborsato in conteggio estintivo la somma di € 92,42, a titolo di mera liberalità. Eccepisce invece che le commissioni di gestione sono state rimborsate per € 122,83 in sede di conteggio estintivo.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o*. contro *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka* e altri), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
5. Occorre ricordare che, nella decisione n. 14135 del 06.06.2019, questo Collegio, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni di attivazione e di gestione, mentre ha ritenuto *up-front* le commissioni di intermediazione. Per le commissioni di gestione si osserva che esse risultano rimborsate in conteggio estintivo secondo il criterio *pro rata temporis*, per € 122,83. Le spese di istruttoria hanno in via generale natura *up-front* purché il loro ammontare non risulti sproporzionato.
6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei

limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 2.093,46, come risulta dalla seguente tabella:

7.

durata del finanziamento	120
rate scadute	49
rate residue	*71*
TAN	*6,60%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*59,17%*
- in proporzione alla quota	*38,22%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 350,00	*€ 207,08* ○	€ 133,76 ●	○		€ 133,76
○	commissioni di attivazione	*(recurring)*	€ 1.171,80	€ 693,32 ●	*€ 447,81* ○	○	€ 92,42	€ 600,90
○	commissioni di gestione	*(recurring)*	€ 207,60	€ 122,83 ●	*€ 79,34* ○	○	€ 122,83	€ 0,00
○	commissioni di intermediazione	*(up front)*	€ 3.555,58	*€ 2.103,72* ○	€ 1.358,80 ●	○		€ 1.358,80
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
●				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 2.093,46**
interessi legali	sì

8. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

9. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.093,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA